Bolzano, li 01 ottobre 2014 Affidato alla spedizione il 01/10/2014

CONTOR INFORMA 06 / 2014

Anno 2014

bollo e fattura via E-Mail3
dipendenti3
acomunitarie4

CARTELLE ESATTORIALI, SPEDIZIONE VIA PEC

Dopo le società di capitale e di persone ora tocca alle ditte individuali.

Alle società dio persone e di capitali da un paio di mesi le cartelle di pagamento vengono inoltrate da Equitalia via PEC e non più con la posta ordinaria. D'ora in poi l'invio tramite PEC viene esteso anche alle ditte individuali. I rispettivi indirizzi vengono prelevati dai registri ufficiali, in primo luogo dal registro delle imprese.

Questo sta a significare che da un lato che le cartelle sono disponibili immediatamente e che è determinato la data di spedizione e ricezione. Inoltre lo Stato risparmia un sacco di spese postali.

Dall'altro lato significa anche che si rende necessario un monitoraggio costate della casella PEC per non far scadere termini per ricorsi o rettifiche.

Sarà sicuramente necessario impostare bene le opzioni della casella PEC, per avere magari un avviso sulla casella di posta normale o qualche messaggio sul telefonino.

F 24 TELEMATICO OBBLIGATORIO?

Triste, ma vero: anche pagare le imposte è diventato una scienza. Il 01 ottobre scattano nuove regole per tutti i contribuenti per la presentazione dei modelli di pagamento F24. I versamenti devono avvenire tranne qualche eccezione solo attraverso canali telematici ben definiti, per far risparmiare lo Stato.

Come noto i titolari di partita IVA già dal 2007 sono interessati da tale imposizione; ora viene estesa (seppur con alcune differenziazioni) anche ai cosiddetti "privati". Va però evidenziato come tale intervento provochi effetti anche a carico di chi possiede la posizione IVA, in particolare con riferimento alla presentazione del modello **F24** a saldo zero che dal 1 ottobre dovrà necessariamente transitare tramite Entratel / Fisconline.

L'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24 interessa pertanto anche i soggetti non titolari di partita IVA (che si è solito definire "privati"). Vi sono però importanti differenziazioni da verificare. I versamenti di cui all'art 17 del D.Lgs. 241/97 (i versamenti effettuabili tramite F24), sono eseguiti:


- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli
 intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle
 compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli
 intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo
 superiore a mille euro.

In pratica possono continuare ad utilizzare il modello **cartaceo** solo i privati, con riferimento ai modelli F24 con **saldo inferiore ad € 1.000 che non presentano compensazioni**. A questa fattispecie, vanno aggiunti i F24 predeterminato, utilizzo di crediti in compensazione presso gli agenti della riscossione, rateizzazioni in corso. Quindi, per esempio, l'imprenditore individuale che sino al 30 settembre poteva compensare tramite *home banking* il versamento dei contributi INPS utilizzando a totale compensazione un credito IVA, dal 1 ottobre sarà

tenuto a dotarsi, per la medesima operazione, di Entratel o Fisconline, ovvero dovrà avvalersi del servizio messo

a disposizione del proprio intermediario.

Un risparmio di costi per la collettività in termini di remunerazione per gli operatori finanziari, non certo per gli operatori che dovranno trovare una soluzione più onerosa per l'utilizzo dei propri crediti.



NOVITÀ

Credito di imposta per imprese nel settore alberghiero: gli sgravi fiscali anticipati nella circolare **CONTOR INFORMA** 05-2014 per la digitalizzazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive sono state anticipate al 2014. Sono pertanto agevolate tutte le opere e gli investimenti del triennio 2014 – 2016.

Il credito di imposta per la **digitalizzazione** è limitato a una spese massima consentita di EUR 41.667,67 (potenziale credito di imposta di EUR 12.500, con fruizione suddivisa in 3 anni).

Il secondo incentivo fiscale è stato introdotto per la **riqualificazione** delle strutture ricettive, per migliorare l'efficienza energetica delle strutture, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'acquisto di mobili e arredamenti in attinenza ai lavori di ristrutturazione ed è stato limitato alla spesa di EUR 200.000. il credito di imposta è del 30% della spesa e si limita pertanto a EUR 60.000, anche questo fruibile in tre anni mediante compensazione dalle imposte dovute. Come al solito mancano ancora i decreti attuativi e anche la modalità di presentazione delle domande (probabilmente mediante "click-day", in quanto le somme a disposizione sono limitate).

Credito di imposta per l'acquisto di nuove o ristrutturate unità immobiliari: l'art. 21 del DL 133/2014 riconosce una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% per l'acquisto, effettuato dall'1.1.2014 al 31.12.2017, di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato detti interventi e per le prestazioni di servizi per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su aree edificabili già in possesso del contribuente. Possono beneficiare dell'agevolazione le persone fisiche non esercenti attività commerciale che, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, concedono in locazione l'unità immobiliare per almeno 8 anni in via continuativa. Il beneficio fiscale è concesso alle condizioni, che il locatore e il locatario siano parenti entro il primo grado, che il canone di locazione non sia superiore a quello c.d. "concordato" oppure a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia convenzionata oppure a quello definito in ambito comunale (c.d. "edilizia a canone speciale") e che l'unità immobiliare sia residenziale, non i trovi in zone agricole e consegua classe A / B di prest. energetica. La

deduzione sarà ripartita in 8 quote annue di pari importo, a partire dall'anno nel quale viene sottoscritto il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

IMPOSTA DI BOLLO E FATTURA VIA E-MAIL

Dove è da incollare la marca da bollo per le fatture spedite tramite posta elettronica?

Nel caso, sempre più frequente, di invio della fattura al cliente tramite posta elettronica in formato PDF (o altro formato digitale) l'Agenzia Entrate ha avuto modo di precisare che:

- la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro, se dovuta, deve essere conservata da chi emette la fattura;
- sulla copia inviata al cliente in formato digitale deve essere indicata la dicitura: "Imposta di bollo assolta sull'originale", indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.

Ricordiamo che l'invio tramite e-mail non costituisce trasmissione di fattura elettronica, pertanto la fattura così ricevuta dovrà essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dalla legge IVA (DPR 633/72).

La legge sull'imposta di bollo prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale".

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione	Fattispecie	Norma IVA	Per importi > € 77,47
Imponibili	Aliquota zero	Art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972	Non soggetto a bollo
Imponibili	Altre aliquote	-	Non soggetto a bollo
Esenti	-	Art. 10 D.P.R. 633/1972	Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili	Esportazioni	Art. 8 e 8 bis D.P.R. 633/1972	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Cessioni intraUE	Art. 41 D.L. 331/1993	Non soggetto a bollo
Non imponibili	Esportatori abituali	Art. 8, lett. c), D.P.R. 633/1972	Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili	Altre assimilate	Art. 72 D.P.R. 633/1972	Imposta di bollo € 2,00
Reverse charge	-	Art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972	Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA	-	Artt. 2, 3, 4, 5, 7 D.P.R. 633/1972	Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA	Regime minime	-	Imposta di bollo € 2,00

PRANZO DEI DIPENDENTI

Spesso la pausa pranzo è molto breve e di conseguenza diventa quasi impossibile tornare a casa per il pranzo. A tal proposito l'azienda dispone di varie possibilità mediante le quali offrire delle agevolazioni ai propri collaboratori.

Alcune prestazioni del datore di lavoro sono totalmente esentate da imposte e contributi, altre invece devono essere considerate come retribuzioni accessorie pienamente imponibili. Di seguito un breve riepilogo:

Mensa aziendale: questo servizio è integralmente esentato da trattenute e contributi, indipendentemente dal valore dei pasti. La mensa può anche essere gestita in accordo tra più imprese, se ad esempio un'impresa gestisce una mensa, i lavoratori della seconda potranno recarvisi. Un datore di lavoro può inoltre stipulare una convenzione scritta con una o più imprese di ristorazione le quali si impegnino poi ad offrire il servizio di ristorazione ai collaboratori dell'impresa mandante. Tali imprese emetteranno poi fattura al datore di lavoro con iva al 4%, salvo il raro caso in cui dispongano di licenza per l'esercizio dell'attività di mensa, caso nel quale

potranno fatturare al 10%.

Buoni pasto: tali buoni sono accettati dalle imprese di ristorazione che abbiano stipulato un apposito accordo con la ditta emittente. Le imprese possono acquistarli liberamente e distribuirli ai propri collaboratori, con l'unico limite che per essere esentati da imposizione non possono superare l'importo di 5,29€ a giorno a collaboratore. L'importo eccedente diventa a tutti gli effetti una retribuzione accessoria imponibile ai fini contributi e fiscali e perciò deve trovare indicazione nel conteggio delle paghe. In tal caso non esiste un accordo diretto con il ristoratore. La fattura ricevuta dalla ditta per l'acquisto dei buoni è interamente deducibile.

L'ulteriore evoluzione dei buoni pasto è il <u>buono pasto elettronico</u>, la quale presenta peraltro dei vantaggi: si possono ad esempio impostare dei lassi temporali di fruibilità della tessera (ad esempio funziona esclusivamente nell'orario della pausa pranzo dei giorni lavorativi), è possibile impostare l'importo massimo usufruibile dal collaboratore (ad esempio 6 € a pasto). In tal caso l'impresa pagherà solamente i pasti effettivamente fruiti dai collaboratori, normalmente conteggiati mensilmente, non dovendo quindi anticipare il pagamento come nel caso del buono cartaceo. I pasti così pagati sono integralmente esonerati da tassazione e contribuzione (non hanno quindi il limite dei 5,29€ precedentemente visto).

A determinate condizioni è infine possibile riconoscere <u>un indennità sostitutiva di mensa</u> senza dover impiegare i buoni sopra descritti. Questa indennità è esentata da contributi ed imposte fino all'importo massimo di 5,29 € a persona a giorno. Si può impiegare tale forma esclusivamente:

- a) se nella località in cui si trova il posto di lavoro non sono presenti ristoratori;
- b) nel caso si operi nel settore edilizio;
- c) in caso di sedi lavorative, aperte per un lasso temporale limitato.

Nel caso in cui nessuno di tali requisiti sia soddisfatto, allora sarà comunque possibile erogare delle indennità sostitutive, senza beneficiare tuttavia dell'esenzione fiscale e contributiva.

Tendenzialmente il datore di lavoro è libero di concedere o meno tali prestazioni accessorie. Esistono tuttavia dei contratti collettivi che regolano il diritto a ricevere i pasti o il servizio di mensa aziendale. In questo caso specifico il lavoratore dovrà adempiere agli obblighi previsti dal contratto collettivo stesso. In tutti gli altri casi, in cui invece la scelta spetta all'imprenditore, sarà l'imprenditore stesso a prevedere contrattualmente e secondo la forma che preferisce tali prestazioni accessorie.

VENDITE INTRACOMUNITARIE

In caso di vendite di beni o prestazione di servizi intracomunitari (all'interno dell'Unione Europea) tra imprenditori, si deve sempre verificare lo stato in cui l'operazione si rende imponibile ai fini Iva. Di norma tale Stato è quello in cui la merce viene consegnata o la prestazione viene effettuata.

Perché una operazione sia definita come intracomunitaria, occorre che si verifichino alcune condizioni:

- il venditore deve essere iscritto al VIES;
- l'acquirente deve essere un imprenditore ed essere a sua volta iscritto al VIES (a tal fine accedendo al sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html si può verificare l'iscrizione – copia dell'esito è opportuno che sia allegata alla fattura emessa);
- deve essere tenuta copia dell'effettiva spedizione al di fuori dello Stato (documento di trasporto dello spedizioniere, etc.);
- deve trattarsi di una vendita o prestazione a titolo oneroso e non regolata da specifiche norme di definizione della territorialità dell'Iva;

Se tutti questi requisiti risultano rispettati, la fattura di vendita potrà essere emessa, previa indicazione del codice UID dell'acquirente, senza applicazione dell'iva ed indicando quale causa di non imponibilità per le cessioni di beni: "fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41 DL 331/1993 – reverse charge", per le prestazioni di servizi: "fattura non imponibile ai sensi dell'art. 7ter DPR 633/72 – reverse charge".

Non va poi dimenticato che mensilmente o trimestralmente dovrà essere inviata l'apposita dichiarazione Intrastat.

Cordiali saluti

CONTOR

Dr. Werner Teutsch